

 **POR FESR 2014 - 2020**

|  |
| --- |
| “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E L’UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE – AVVISO 2017”DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO FORMAZIONE E ISTRUZIONESERVIZIO SVILUPPO E COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE |

***Avviso per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui al POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione 4.1.1 “Sostegno agli investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile – Avviso 2017”***

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Risorse

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Art. 4 – Interventi ammissibili

Art. 5 – Spese ammissibili

Art. 6 – Spese escluse

Art. 7 – Durata e realizzazione dei progetti

Art. 8 – Misura delle Agevolazioni

Art. 9 – Compilazione e invio delle domande di ammissione

 9.1 – Registrazione dell’impresa

 9.2 – Compilazione domande

 9.3 – Documentazione da allegare alle domande di contributo

9.4 – Determinazione dell’indice di intervento

 9.5 – Invio delle domande di ammissione

 9.6 – Assistenza tecnica alla compilazione delle domande e responsabilità

Art. 10 – Ordine di istruttoria

 10.1 – Istruttoria formale

Art. 11 – Istruttoria tecnica

Art. 12 – Colloquio

Art. 13 – Richieste di integrazione

Art. 14 – Esiti della valutazione e concessione del contributo

Art. 15 – Operazioni straordinarie di impresa

Art. 16 – Regimi di aiuto

Art. 17 – Divieto di cumulo

Art. 18 – Obblighi per i beneficiari

Art. 19 – Rendicontazione del progetto

Art. 20 – Verifiche e controlli

Art. 21 – Revoca e recupero delle somme erogate

Art. 22 – Tempi e fasi del procedimento

Art. 23 – Disposizioni finali

Art. 24 – Modulistica

Art. 25 – Informativa

**Art. 1 – Finalità**

1. Con il presente Avviso si intendono sostenere gli investimenti delle imprese per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. In particolare, in linea con l’Azione 4.1.1 dell’Asse IV del POR FESR 2014-2020, il presente Avviso è volto a erogare incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese, agendo da stimolo all’uso efficiente dell’energia e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di perseguire l’obiettivo di “Riduzione annuale del consumo di energia”.
2. Il presente Avviso è emanato nel rispetto delle normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 e in particolare del Regolamento (UE) n.1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ed è attuazione pratica del POR FESR Umbria 2014-2020 approvato con Decisione C(2015)929 del 12/02/2015, nel rispetto dei regimi di aiuto istituiti con D.G.R. n. 353 – 354 del 23/03/2015 e in linea con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1322 del 13/11/2017.

**Art. 2 – Risorse**

1. La dotazione finanziaria stanziata secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 1322 del 13/11/2017, ammonta complessivamente a € 1.500.000,00 e trova copertura nelle risorse del POR FESR 2014-2020 assegnate all’Azione 4.1.1 dell’Asse IV secondo le disponibilità del Bilancio regionale 2018.
2. Le risorse potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

**Art. 3 – Soggetti beneficiari**

1. Possono accedere alle agevolazioni del presente Avviso le piccole, medie e grandi imprese extra agricole classificate secondo l’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in possesso, alla data di trasmissione della domanda, dei seguenti requisiti:
	1. Per le imprese beneficiarie iscritte al Registro delle imprese: presenza di almeno una unità produttiva ubicata nel territorio regionale.
	2. Per le imprese beneficiarie non iscritte al Registro delle imprese: luogo dell’esercizio dell’attività d’impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA, nel territorio regionale.

Nel caso di liberi professionisti che esercitino in forma individuale, associata o societaria ai sensi delle leggi vigenti, è richiesto il possesso di partita IVA, rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento dell’attività e essere regolarmente iscritti ai relativi albi/elenchi/ordini professionali previsti dalla vigente normativa.

1. La sede oggetto dell’intervento, ubicata nel territorio regionale, deve risultare attiva e possedere, alla data di trasmissione della domanda, codice principale di attività ATECO 2007 riferito a uno dei settori di seguito specificati:

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE;

C - ATTIVITA’ MANIFATTURIERE;

F - COSTRUZIONI;

G - COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI;

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO;

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE;

J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE;

M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE;

Q - SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE;

S - ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI.

1. Le imprese (come sopra individuate nel comma 1), al momento della presentazione della domanda, devono essere:
	1. In regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto. I professionisti e i soci delle società di capitali tra professionisti devono essere in regola con gli obblighi previdenziali;
	2. In regola con la normativa antimafia;
	3. Operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie (quali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione straordinaria) né ad amministrazione controllata con l’unica eccezione del concordato con continuità aziendale;
	4. Attive e non essere sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 Legge Fallimentare, né ad accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis Legge Fallimentare e successive modificazioni e integrazioni;
	5. Operanti nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità tra uomo e donna, contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
2. Le imprese non devono:
	1. Aver presentato richiesta di concordato “in bianco” ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n.83/2012;
	2. Presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
	3. Presentare le caratteristiche di impresa in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
	4. Essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola DEGGENDORF).
3. Sono escluse le aziende agricole e le relative attività connesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal Reg.(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
4. Sono escluse dalle agevolazioni le attività di trasformazione dei prodotti agricoli in esito alla quale il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato nell’Allegato I del Trattato CE (art. 32 TCE e art. 38 del TFUE).

**Art. 4 – Interventi ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati a perseguire un utilizzo razionale dell’energia e/o autoprodurre energia da fonte rinnovabile, secondo le tipologie e con le modalità indicate nell’Allegato 1 e Allegato 2.
2. Gli interventi, a pena di esclusione, devono:
	1. Avere un valore dell’indice di intervento (*Itot*) come definito al successivo art. 9.4 e come riconosciuto, a seguito dell’istruttoria di cui ai successivi artt. dal 10 al 12, maggiore o uguale a 0,5;
	2. Prevedere un ammontare della spesa ammissibile pari o superiore a € 50.000,00.
3. L’impresa potrà presentare una sola domanda riferita a un’unica sede o unità locale come sopra indicata all’art 3. Nel caso di presentazione di più istanze da parte della stessa impresa sarà considerata ricevibile esclusivamente l’ultima delle domande in ordine cronologico dalla stessa trasmesse.
4. La spesa ammissibile non potrà superare l’importo di € 1.000.000,00.

**Art. 5 – Spese ammissibili**

1. Le spese dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo ed essere coerenti, congrue, direttamente funzionali e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente avviso.
2. Sono ammissibili a contributo le spese riferite a interventi avviati[[1]](#footnote-1) dall’impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione al presente Avviso e comunque fatturate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda medesima. A tal fine si considerano:
	1. La data risultante dalla ricevuta di avvenuto invio telematico della domanda di ammissione a contributo emessa dal server;
	2. La data dei titoli di spesa[[2]](#footnote-2) e dei relativi pagamenti effettuati secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.
3. Le spese ammissibili devono riguardare le seguenti tipologie:
	1. **Progettazione:** costi per progettazione e direzione lavori, eseguiti e fatturati da tecnico iscritto ad albo professionale o da altro soggetto abilitato, fino ad un massimo di € 10.000,00 e comunque non superiori al 7% del costo dell'investimento, con obbligo di produrre in sede di rendicontazione tutti gli elaborati, vistati se del caso, dalle autorità competenti;
	2. **Materiali inventariabili:** costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento, compresi eventuali programmi informatici di gestione degli impianti;
	3. **Lavori:** costi relativi a opere edili, strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, agli interventi ammissibili ai sensi dell’Avviso.
4. Sono ammissibili gli interventi su impianti o macchinari se:
	1. gli stessi risultino di proprietà esclusiva del richiedente;
	2. siano funzionalmente inseriti nel ciclo produttivo;
	3. il ciclo produttivo sia attivo e funzionante;
	4. siano installati in immobile risultante dalla visura camerale ove si riscontri la sede progettuale.
5. Le richieste per interventi su strutture edilizie non di proprietà dell’azienda, oltre a rispettare le condizioni di cui ai punti precedenti, a pena di inammissibilità, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
	1. Copia della visura catastale dell’immobile;
	2. Copia del contratto di affitto registrato dell’immobile (il comodato, anche se registrato non è considerato un documento valido ai fini dell’Avviso);
	3. Dichiarazione con la quale il proprietario autorizza l’esecuzione dei lavori e si impegna a mantenere, a pena di decadenza, il vincolo di destinazione dell’immobile per almeno 5 anni dalla data di conclusione dei lavori (Allegato 3).
6. Relativamente agli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria (“leasing”), sarà applicato il disposto di cui all’art. 8 lettera a) del D.P.R. 196/2008. Il contributo sarà pertanto erogato secondo la modalità di concessione “tramite il concedente”. Ai fini dell’ammissibilità delle relative spese, l’impresa dovrà stipulare contratti di locazione finanziaria unicamente con le società di leasing di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 e successive modifiche e integrazioni, ovvero con società di leasing iscritte all’Albo di cui all’art. 13 dello stesso Decreto e che abbiano sottoscritto con la Regione Umbria apposite convenzioni per la programmazione POR FESR (2014-2020).
7. Tutte le spese per le quali si richiede il finanziamento sono ammissibili al netto dell’IVA e devono essere regolate solo ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
8. I costi unitari massimi ammissibili, le tipologie costruttive ed i valori delle prestazioni energetiche unitarie per interventi riguardanti coibentazione coperture, controsoffitti, pareti verticali, sostituzione infissi, impianto di illuminazione e realizzazione impianti fotovoltaici, sono quelli definiti nell’Allegato 2 del presente Avviso.

**Art. 6 – Spese escluse**

1. Sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per:
	1. Investimenti inerenti la coibentazione di strutture non climatizzate in maniera strutturale e continuativa, fatto salvo che l’intervento non comprenda la contestuale installazione di dispositivi ad alta efficienza, adeguatamente dimensionati per l’immobile, secondo le migliori tecnologie disponibili sul mercato *Best Available Technology* (B.A.T.).
	2. Impianti o macchinari la cui sostituzione o installazione derivi da obblighi di legge.
	3. Interventi illuminotecnici di nuova realizzazione e non sostitutivi di quelli esistenti.
	4. Interventi relativi al presente Avviso il cui risparmio energetico non è dimostrato attraverso misure o data-sheet del produttore.
	5. Investimenti non direttamente funzionali al programma agevolabile o non contabilizzati tra le immobilizzazioni dell’impresa richiedente.
	6. Spese non regolate mediante bonifico bancario tratto esclusivamente dal conto corrente indicato nella domanda di ammissione a contributo.
	7. Spese destinate a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria salvo quanto espressamente previsto per gli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del presente Avviso.
	8. Spese destinate all'acquisizione di macchinari:
2. Usati o oggetto di revisione;
3. Installati presso un’impresa o sito diverso da quello indicato nella domanda.
	1. Spese relative a imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, rimborsi, trasporti, imballaggi.
	2. Interventi di riparazione.
	3. Parti o componenti di macchine e impianti che non possiedano il requisito dell’autonoma funzionalità in relazione all’uso produttivo.
	4. Tutti i mezzi mobili, targati e non, destinati al trasporto di cose, merci e persone (a titolo esemplificativo: autocarri, mezzi a uso promiscuo, carrelli elevatori, transpallet, piattaforme elevatrici, ecc.).
	5. Tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative (a titolo esemplificativo: fotocopiatrici, telefax, calcolatrici, computer fissi e portatili, palmari, macchine fotografiche, telecamere, etc.).
	6. Acquisizione di beni riconducibili a singole postazioni di lavoro:
4. Hardware (es. pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti…) non direttamente funzionale alle finalità e agli interventi ammissibili ai sensi del presente Avviso;
5. Software (es. programmi di *Office Automation*, sistemi operativi, antivirus, …), non direttamente funzionale alle finalità e agli interventi ammissibili ai sensi del presente Avviso;
6. Servizi in Cloud come IaaS, SaaS, PaaS.
	1. Beni per arredamento di qualsiasi categoria.
	2. Materiale di consumo, anche riferito ai beni oggetto del contributo.
	3. Operazioni di “lease back” su beni già di proprietà della impresa richiedente.
	4. Consulenze e servizi di natura continuativa o periodica, cioè non prestati da consulenti e/o prestatori esterni.
	5. Formazione del personale.
	6. Campagne promozionali.
	7. Progetti di modifiche di routine o periodiche anche qualora tali interventi rappresentino miglioramenti.
	8. Acquisizioni di servizi di tipo ordinario e tradizionale, a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l’assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc. e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc.
	9. Consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le capacità professionali e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell’intervento e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell’attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità dell’Avviso.
	10. Fornitura e/o installazione di impianti o macchinari la cui fornitura o installazione costituisce l’attività dell’impresa come individuabile dalla visura camerale.
	11. Le spese sostenute da soggetto diverso da quello che ha materialmente eseguito l’opera o la prestazione.
7. Non è ammessa qualsiasi forma di auto fatturazione o commessa interna, in particolare:
	1. La fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo.
	2. La fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo.
	3. La fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.
	4. La fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, effettuata tra imprese che abbiano in comune titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione o nel caso in cui esistano rapporti di parentela tra i rispettivi titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l’organo di amministrazione sia essi coniugi o parenti in linea retta fino al secondo grado.

**Art. 7 – Durata e realizzazione dei progetti**

1. Gli interventi agevolati dovranno concludersi entro il termine massimo di 6 mesi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell’atto di concessione del contributo. Entro un ulteriore mese dal termine del progetto dovrà essere presentata alla Regione la documentazione di rendicontazione finale degli interventi agevolati.
2. Eventuali proroghe alla durata del progetto potranno essere concesse, nella misura massima di 3 mesi, dietro presentazione di motivata richiesta che dovrà essere trasmessa al Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.
3. Gli investimenti si intendono realizzati secondo le modalità ed entro i limiti indicati dal presente Avviso, quando siano state conseguite le condizioni per perseguire gli obiettivi previsti nel progetto ammesso a contributo, ove risulti che:
	1. Sia stato realizzato ciascuno degli interventi ammessi a contributo secondo le tipologie di cui all’art. 4.
	2. L'impresa abbia sostenuto le spese ammesse.
	3. I beni siano stati consegnati.
	4. Le opere siano state realizzate, collaudate e stabilmente in funzione.
	5. Siano state conseguite e certificate le finalità che hanno dato diritto ad accesso e priorità.

**Art. 8 – Misura delle agevolazioni**

1. Le agevolazioni, nel rispetto dei regimi di aiuto applicabili, sono le seguenti:
	1. Regime ordinario, articoli 38 e 41 del Reg. (UE) n. 651/2014 - Regime di aiuto per la tutela dell’ambiente – efficienza energetica (DGR n. 353/2015) e Regime di aiuto per la tutela dell’ambiente – fonti rinnovabili (DGR n. 354/2015), come di seguito riportato in Tabella I.

I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti necessari a conseguire le finalità previste dal Bando, come dettagliato dal Reg. (UE) 651/2014: nello specifico il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile. L’impresa dovrà fornire la documentazione per il raffronto fra l’impianto analogo e l’impianto oggetto del contributo. Suddetta documentazione al fine di garantire una corretta valutazione del risparmio energetico, dovrà essere omogenea, con la metodologia indicata in Allegato 2.

L'intensità dell’aiuto nelle aree della Regione Umbria ammissibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE per il periodo 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2020, possono essere incrementate del 5% (Per l’individuazione dell’area di appartenenza consultare l’Allegato 4 al bando).

* 1. Regime de minimis Regolamento (UE) n. 1407/2013, come di seguito riportato in Tabella I.

In osservanza di quanto stabilito dal regolamento n. 1407/2013 il tetto massimo di incentivazione è pari ad € 200.000,00, utilizzabili in regime de minimis da ciascuna impresa beneficiaria (impresa unica) nell’arco di tre esercizi finanziari; il precedente limite è ridotto a € 100.000,00 per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, aventi codice ATECO 2007 H 49.41.

I costi ammissibili corrispondono alla spesa complessivamente sostenuta, con la metodologia indicata in Allegato 2.

**Tabella I**

|  |
| --- |
| Misura delle agevolazioni |
| Reg. UE (651/2014) | Reg. UE (1407/2013) |
| Investimenti delle grandi imprese: 30% dei costi ammissibili; | Investimenti delle grandi imprese: 30% dei costi ammissibili; |
| Investimenti delle medie imprese: 40% dei costi ammissibili; | Investimenti delle medie imprese: 40% dei costi ammissibili; |
| Investimenti delle piccole imprese: 50% dei costi ammissibili; | Investimenti delle piccole imprese: 50% dei costi ammissibili; |

1. È facoltà del soggetto beneficiario richiedente individuare, per l’intero investimento, il tipo di agevolazione prescelta nell’ambito delle opzioni sopra riportate.

**Art. 9 – Compilazione e invio delle domande di ammissione**

1. La domanda di ammissione a contributo dovrà essere compilata e inviata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica [http://bandi.regione.umbria.it](http://bandi.regione.umbria.it/) nei termini e secondo le modalità di cui a successivi articoli.

**Art. 9.1 – Registrazione dell’impresa**

1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione a contributo l’impresa richiedente dovrà disporre:
	1. Dell’accreditamento sul sistema FED Umbria effettuabile seguendo la procedura online riportata nell’Allegato 5.
	2. Di una marca da bollo da € 16,00.
	3. Di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante.
	4. Del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.

**Art. 9.2 – Compilazione delle domande**

1. La compilazione delle domande di ammissione a contributo potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00 del 16/01/2018 e fino alle ore 12:00 del 07/02/2018 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo [http://bandi.regione.umbria.it](http://bandi.regione.umbria.it/).
2. Durante la compilazione della domanda di contributo dovranno essere inseriti, tramite upload nell’apposita sezione, i documenti di cui al successivo art. 9.3.
3. La domanda di concessione del contributo (Allegato 6) completa di tutti gli allegati non può superare complessivamente le dimensioni di 10 Mb.
4. Terminata la compilazione di tutte le maschere presenti nel portale ed effettuato l’upload degli allegati, il beneficiario richiedente dovrà:
	1. Generare il modello di richiesta di ammissione. La richiesta di ammissione conterrà l’indicazione degli allegati inseriti. Il contenuto di detti documenti è fornito a titolo di fac-simile (Allegato 6). I modelli originali generati dal sistema potrebbero differire nell’aspetto grafico.
	2. Firmare digitalmente il modello di richiesta di ammissione da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo o da soggetto con poteri di rappresentanza riscontrabili in visura camerale, generando conseguentemente i corrispondenti file con estensione *p7m*.
	3. Completare la fase di compilazione della domanda. A tal fine è necessario effettuare l’*upload* del file “Richiesta di ammissione”, firmato digitalmente, nell’apposita sezione del portale e successivamente cliccare sul pulsante “completa compilazione”.
5. Terminata la procedura di cui ai punti precedenti, la domanda diventa definitiva e pronta per il successivo invio. Il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuto completamento della fase di compilazione contenente il codice identificativo domanda, il codice fiscale dell’impresa richiedente i benefici, e il codice fiscale del soggetto compilatore. Tale ricevuta dovrà essere conservata ai fini del successivo invio della domanda stessa come descritto nel successivo art. 9.5.
6. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, l’impresa richiedente dovrà inserire nel sistema di compilazione della domanda, nell’apposito campo, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. L’originale cartaceo della richiesta di ammissione con apposta la marca da bollo, annullata, dovrà essere conservato a cura del richiedente i benefici, indipendentemente dall’esito della domanda, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibito a richiesta della Regione Umbria o delle autorità preposte. La Regione Umbria effettuerà un controllo sulle domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata utilizzata per la presentazione di più di una domanda. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni all’Agenzia delle Entrate.

**Art. 9.3 – Documentazione da allegare alle domande di contributo**

1. La domanda di concessione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere completa dei seguenti allegati, anche essi firmati digitalmente da chi di competenza:
	1. Progetti definitivi, da redigere in conformità con quanto indicato dall’art. 16 comma 4 della Legge 109/1994 e dall’art. 25 del D.P.R. 554/1999, redatti e digitalmente sottoscritti da tecnici abilitati e iscritti al relativo Albo/Collegio;

Il progetto dovrà essere redatto secondo lo schema dell’Allegato 7 (relazione tecnica). La relazione tecnica dovrà contenere:

1. Descrizione tecnico economica dettagliata dell’iniziativa, degli impianti prima e dopo l’intervento, evidenziandone le peculiarità dal punto di vista energetico.
2. Determinazione analitica del risparmio energetico conseguibile.
3. Dimostrazione dei parametri utilizzati nel calcolo del risparmio energetico (misure, datasheet, valori di letteratura di riferimento, …).
	1. Computo metrico estimativo redatto secondo il prezzario regionale in vigore diviso per le classi di opera di seguito indicate, redatto e digitalmente sottoscritto da tecnico abilitato e iscritto al relativo albo/collegio in formato elettronico (*xls*, *number*, *ods*, etc…), come da Allegato 8. Per le parti non previste dal prezzario dovrà essere redatta, dallo stesso tecnico, una puntuale analisi dei costi.

Le classi di opera dovranno essere suddivise in:

1. Progettazione.
2. Materiali inventariabili: fornitura in opera di impianti, macchinari e attrezzature.
3. Lavori: opere edili e di allacciamento.

In caso di discordanza fra costo dichiarato in domanda e computo metrico fa fede il documento che comporta un minor onere finanziario per l’Amministrazione regionale.

* 1. Analisi, prove e certificazioni, attestanti i dati utilizzati nella relazione di progetto di cui al precedente punto “a” per la determinazione dei risultati previsti. Le misure attestanti il risparmio energetico devono essere tali da poter essere replicate e controllate, in presenza del personale regionale o loro incaricati, in sede di colloquio tecnico di cui all’art. 12 e/o anche in loco.
	2. Autorizzazioni/concessioni, visti e pareri, necessari/e alla realizzazione dell’opera comprensiva degli allegati (incluse eventuali dichiarazioni di inizio attività, comunicazioni di inizio lavori, comunicazioni o quanto altro necessario). Dovrà essere prodotta copia dell’istanza e attestato della avvenuta presentazione della stessa. In caso di non sussistenza dell’obbligo, questo dovrà essere certificato con apposita dichiarazione da parte di tecnico abilitato e competente in materia.
	3. Attestazione rilasciata dalla società di certificazione 50001 o dichiarazione (Allegato 9), sull’avvio e sullo stato della procedura (solo qualora venga richiesto il relativo punteggio).
	4. Dichiarazione/i sui contributi ottenuti in regime de minimis secondo quanto previsto dal successivo art. 16.
	5. Dichiarazioni antimafia come da Allegato 10, qualora il contributo richiesto sia pari o superiore a €150.000,00.
	6. Attestazione di proprietà dei beni oggetto di intervento come da Allegato 11.
	7. Nel caso di interventi su strutture edilizie non di proprietà dell’azienda, dovranno essere prodotti i documenti di cui all’art. 5, comma 5.
1. In materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti, si applicano le disposizioni recate dal DPR 445 del 28.12.2000.

**Art. 9.4 – Determinazione dell’indice di intervento**

1. Il valore dell’indice di intervento (*Itot*) tiene conto dei seguenti elementi:
* *R* = risparmio energetico conseguito in TEP (Allegato 7).
* *C* = contributo richiesto in fase di domanda espresso in euro (Allegato 6).
* *Ii* = dimensione impresa (Allegato 12):
1. Pari a 1,2 se Piccola Impresa, come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
2. Pari a 1,1 se Media Impresa, come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
* *Ic* = certificazioni pari a 1,2 se in possesso o in presenza di impegno a conseguire la certificazione secondo le norme 50001.
* *If* = titolarità femminile pari a 1,2 se l’impresa è a titolarità femminile, secondo quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. n. 198/2006.

In tutti i casi non compresi nei punti precedenti gli indici *Ii*, *Ic*, *If* saranno posti pari a 1;

1. Il valore dell’indice di intervento (*Itot*) verrà calcolato come il prodotto di tutti gli indici di priorità per il risparmio conseguito (R) deducibile dalla relazione tecnica (Allegato 7), diviso il contributo richiesto (C):

$$I\_{tot}=I\_{i}∙I\_{c}∙I\_{f}∙\frac{R}{C}∙1000$$

**Art. 9.5 – Invio delle domande di ammissione**

1. L’invio delle domande di ammissione potrà essere effettuato a partire dalle ore 10:00 del 24/01/2018 e fino alle ore 12:00 del 07/02/2018 esclusivamente accedendo all’indirizzo http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it indicato nella ricevuta di avvenuto completamento della fase di compilazione. Ai fini dell’invio il sistema richiederà l’inserimento dei dati contenuti nella suddetta ricevuta e più precisamente: codice identificativo domanda, codice fiscale dell’impresa richiedente i benefici e codice fiscale del soggetto compilatore.
2. Si precisa al riguardo che l’invio della domanda potrà essere effettuato anche da soggetto diverso dal compilatore purché accreditato sul sistema FED Umbria ed in possesso dei dati di cui al comma precedente.
3. A seguito dell’invio verrà rilasciata la ricevuta di avvenuta trasmissione con indicate la data e l’ora di trasmissione che determinano l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Nel sistema saranno successivamente resi disponibili il numero e la data di protocollazione della domanda di agevolazione presentata.
5. Ai fini della validità legale della domanda di contributo fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata sul portale http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it con le modalità previste dal presente articolo. Non saranno, pertanto, ritenute valide le domande di contributo trasmesse con modalità diverse (a mano, PEC, raccomandata, fax, e-mail, ecc.).

**Art. 9.6 – Assistenza tecnica alla compilazione delle domande e responsabilità**

1. L’assistenza tecnica di Umbria Digitale s.c.a.r.l. è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle 14.40 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato e festivi esclusi. Per richiedere l’attivazione del servizio contattare il Service Desk (n.ro verde 848.88.33.66 oppure 075.5027999 - email servicedesk@umbriadigitale.it).
2. Le risposte alle richieste di assistenza tecnica di Umbria Digitale s.c.a.r.l. saranno fornite entro i cinque giorni lavorativi al ricevimento delle stesse e in orario d’ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura competente. Nei cinque giorni precedenti il termine finale previsto per la trasmissione delle domande non si garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione delle stesse in tempo utile per la loro trasmissione.
3. L’amministrazione regionale, esclusivamente in caso di eventuale interruzione del servizio di compilazione e trasmissione online della domanda, dovuto a malfunzionamento del server della Regione Umbria, provvederà a prolungare il servizio medesimo per un tempo equivalente a quello dell’eventuale interruzione, dando puntuale informazione sul sito <http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/efficienza-energetica-2017> e all’indirizzo [http://bandi.regione.umbria.it](http://bandi.regione.umbria.it/) dell’orario di riavvio del servizio e dell’eventuale prolungamento del medesimo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di ulteriori comunicazioni da parte del Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese. La Regione non procederà a prolungamenti dovuti a malfunzionamenti diversi da quelli sopra indicati.

**Art. 10 – Ordine di istruttoria**

1. La procedura di selezione delle domande sarà effettuata tramite una procedura valutativa a sportello ai sensi dell’art.5, comma 3, del D.Lgs. n.123/98 e s.m.i.
2. Le istanze pervenute entro il termine fissato all’art. 9.5 saranno istruite secondo l’elenco generato dal sistema di Umbria Digitale in ordine decrescente, in base al valore dichiarato in domanda dell’indice di intervento (*Itot*) di cui al precedente art. 9.4, fino a esaurimento delle risorse stanziate di cui all’art. 2, oltre a una riserva del 20% di overbooking. In caso di parità di indice verrà preso in considerazione l’ordine cronologico determinato in base alla data e l’ora registrata dal sistema di accettazione della domanda (marca temporale). L’elenco sarà approvato con Determinazione Dirigenziale e pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/efficienza-energetica-2017. L’Amministrazione si riserva di istruire le domande successive alla quota di overbooking solo ed esclusivamente al verificarsi di economie.
3. Qualora a seguito della rideterminazione dei valori dell’indice di intervento (*Itot*) in esito alle attività istruttorie di cui ai successivi articoli 10.1, 11 e 12 si verifichino variazioni all’ordine di istruttoria si procederà alla ripubblicazione dell’elenco, con cadenza quindicinale.
4. A ciascuna delle imprese la cui istanza sarà avviata in istruttoria secondo l’ordine di cui ai precedenti commi, sarà comunicato l’avvio del procedimento nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 22.

**Art. 10.1 – Istruttoria formale**

1. Il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese cura l’istruttoria formale.
2. L’istruttoria formale ha a oggetto la verifica:
	1. Della completezza della documentazione presentata.
	2. Della sussistenza dei requisiti dei soggetti beneficiari di cui all’art. 3.
3. A seguito di istruttoria formale le domande sono escluse e quindi non ammesse all’istruttoria tecnica qualora:
	1. La domanda sia presentata in qualsiasi modo diverso da quello previsto al precedente art. 9. Pertanto, è consentita esclusivamente la trasmissione all’indirizzo https://bandi.regione.umbria.it secondo la procedura descritta nell’art. 9. Sono escluse le trasmissioni tramite PEC, consegna a mano, raccomandata A.R. email, fax, a mezzo posta, etc.
	2. Si verifichi la mancanza della domanda generata in pdf firmata digitalmente dal legale rappresentante come meglio specificato all’art. 9.2.
	3. Si verifichi la mancata sottoscrizione dei documenti per i quali è prevista la sottoscrizione con la firma digitale di cui all’art. 9.3.
	4. Si verifichi la mancanza dei progetti definitivi di cui all’art. 9, comma 1, lettera a.
	5. Si verifichi la mancanza del computo metrico di cui all’art. 9.3, comma 1, lettera b.
	6. Si verifichi la mancanza delle autorizzazioni, così come definite all’art. 9.3 comma 1 lettera d, alle pertinenti autorità, alla data di invio della domanda.
	7. Si verifichi l’assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3.
	8. L’indice di intervento presentato in domanda sia inferiore a 0,5.
	9. La realizzazione dell’intervento presso l’unità produttiva del soggetto beneficiario richiedente non sia ubicata nel territorio della Regione Umbria o non risulti attiva e funzionante.
	10. L’ammontare della spesa ammissibile sia inferiore a € 50.000,00 o il valore massimo della spesa ammissibile sia superiore a € 1.000.000,00.
4. In sede di istruttoria formale il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese verifica ed eventualmente ricalcola gli indici $I\_{i}∙I\_{c}∙I\_{f}$ dichiarati in domanda. In sede di eventuale ricalcolo non potrà essere assegnato un valore superiore a quello dichiarato in domanda.
5. Qualora l’indice accertato *Itot* risulti inferiore a quello dichiarato, l’impresa verrà ricollocata con il nuovo indice nell’elenco di cui all’art. 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dell’art. 4.
6. Qualora si accerti una delle condizioni di cui al precedente comma 3 le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L.15/05.

**Art. 11 – Istruttoria tecnica**

1. L’istruttoria tecnica verrà effettuata dall’Ufficio Territoriale dell’Umbria dell’ENEA (UTEE - Amministrazioni Pubbliche Locali). L’Ufficio Territoriale dell’Umbria dell’ENEA verifica ed eventualmente ricalcola il rapporto $\frac{R}{C} $dichiarato in domanda.
2. In sede di eventuale ricalcolo non potrà essere assegnato un valore superiore a quello dichiarato in domanda.
3. L’Amministrazione si riserva di verificare in loco i dati tecnici dichiarati ai sensi dell’art. 9.3.
4. Qualora l’indice accertato *Itot* risulti inferiore a quello dichiarato, l’impresa verrà ricollocata con il nuovo indice nell’elenco di cui all’art. 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dell’art. 4.

**Art. 12 – Colloquio**

1. L’impresa verrà convocata a colloquio una volta che la sua istanza abbia superato l’istruttoria formale e tecnica di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dell’ordine di istruttoria di cui al precedente articolo 10, fino all’esaurimento delle risorse di cui all’art. 2.
2. L’impresa chiamata a colloquio deve essere rappresentata dal legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, regolarmente conferiti e riportati nella visura camerale o atto notarile, eventualmente accompagnato da tecnici/consulenti di fiducia.
3. Durante l’incontro verranno illustrati gli esiti istruttori, le eventuali integrazioni da fornire e i relativi termini perentori, a pena di inammissibilità, entro cui produrre le integrazioni necessarie per la conclusione del procedimento, nonché verranno espletati gli eventuali contraddittori. Si precisa che le integrazioni potranno essere richieste solo su documentazione già prodotta e non potranno riguardare documenti omessi in sede di prima trasmissione.
4. Solo nel caso in cui la richiesta presentata necessiti di integrazioni, la fase di cui al punto 2 potrà essere ripetuta una sola volta dopo la presentazione delle integrazioni, con stesse modalità e procedura.
5. Le risultanze di tale colloquio saranno riportate in un apposito verbale sulla base dello schema dell’Allegato 13, e acquisito agli atti.
6. Non saranno dichiarate ammissibili le domande il cui indice *Itot* accertato a seguito dell’esito definitivo istruttorio, risulterà minore di 0,5.
7. Qualora l’indice accertato *Itot* risulti inferiore a quello dichiarato, l’impresa verrà ricollocata con il nuovo indice nell’elenco di cui all’art. 10.
8. Le imprese il cui indice *Itot* di intervento ricalcolato ai sensi dei precedenti artt. 10.1 e 11 risulti inferiore a 0,5 sono escluse.
9. Qualora si ravvisino i casi di cui ai precedenti punti 8 e 6 le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L.15/05.

**Art. 13 – Richieste di integrazione**

1. Nel caso in cui il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese, in sede di colloquio di cui all’art. 12, richieda all’impresa eventuali integrazioni alla domanda presentata, le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell’impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
2. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l’esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti.

**Art. 14 – Esiti della valutazione e concessione del contributo**

1. Dopo la valutazione delle eventuali osservazioni espresse in sede di istruttoria, sarà disposta la concessione o il diniego del contributo a favore dell’impresa richiedente con Determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese. L’atto verrà notificato al richiedente per gli eventuali successivi effetti.
2. Saranno ammesse a contributo, fino a concorrenza delle risorse di cui all’art. 2 comma 1.
3. La concessione verrà disposta solo dopo l’acquisizione del DURC regolare ai sensi dell’art. 31 D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98.
4. L’atto di concessione sarà inviato tramite PEC ai beneficiari insieme alla dichiarazione di accettazione del contributo che l’azienda dovrà restituire firmata entro i 15 giorni successivi.

**Art. 15 – Operazioni straordinarie di impresa**

1. Qualora l’impresa beneficiaria effettui un’operazione straordinaria deve darne immediata comunicazione al Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese inviando la relativa documentazione, in difetto l’Amministrazione si riserva di avviare il procedimento di revoca del contributo concesso.
2. Il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese valuterà la compatibilità dell’operazione straordinaria con i requisiti richiesti dal presente avviso ai fini dell’ammissibilità del progetto e il rispetto della stabilità dell’operazione ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n.1303/2013 per ogni determinazione in ordine al contributo concesso.
3. Il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese potrà richiedere all’impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell’impresa nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

**Art. 16 – Regimi di Aiuto**

1. Gli interventi previsti dal presente Avviso sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea e, in particolare quella relativa alla fase di programmazione dei Fondi strutturali SIE 2014-2020, con particolare riferimento al Fondo FESR e con riferimento alla normativa in materia di aiuti di stato il Reg. (UE) n.651/2014: Regime di aiuto per la tutela dell’ambiente – efficienza energetica (DGR n. 353/2015) e Regime di aiuto per la tutela dell’ambiente – fonti rinnovabili (DGR n. 354/2015) e del Reg. (UE) n.1407/2013 per gli aiuti de minimis.
2. Nel caso in cui l’azienda richieda aiuti in regime de minimis il legale rappresentante dell’impresa che richiede il contributo dovrà fornire dichiarazione riguardo gli aiuti de minimis secondo lo schema di cui all’Allegato 14-B;qualora ricorrano le condizioni di controllo di cui all’articolo 2 comma 2 del Reg.(UE) n. 1407/2013, tali dichiarazioni dovranno essere rese anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono “impresa unica”. Le stesse dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.

Il legale rappresentante dell’impresa che richiede il contributo, qualora ne ricorrano le condizioni, deve fornire anche il riepilogo di tutti gli aiuti concessi alle imprese costituenti la cosiddetta “impresa unica” secondo lo schema di cui all’Allegato 14-C.

Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle dichiarazioni sono contenute nell’Allegato 14-A.

1. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente Avviso entro il termine per l’invio delle domande di contributo, saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso, la quale sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente Avviso.

**Art. 17 – Divieto di cumulo**

1. Il contributo pubblico erogato ai sensi del presente Avviso non è cumulabile con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, richiesta per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del destinatario, comprese quelle previste per i Titoli di Efficienza Energetica di cui ai Decreti M.A.P. (elettricità e gas) del 20.07.2004 e s.m.e i..
2. Per il progetto attivato è consentito l’accesso alle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014.

**Art. 18 – Obblighi per i beneficiari**

1. I beni oggetto dell’intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva dall’unità locale oggetto di intervento.
2. Non è prevista la possibilità di proporre varianti agli investimenti ammessi; adeguamenti impiantistici e lievi modifiche realizzative che non siano peggiorative rispetto ai risultati previsti e non diminuiscano l’indice di intervento, dovranno essere segnalate nella richiesta di erogazione e certificate nel collaudo finale. Adeguamenti e/o lievi modifiche effettuate, saranno comunque oggetto di valutazione, in sede di rendicontazione, ai fini della loro ammissibilità.
3. L’impresa beneficiaria dovrà ottemperare ai seguenti adempimenti:
4. Assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n.1303/2013 art. 71 e in particolare non potrà cedere, alienare, distrarre dall’uso produttivo, né utilizzare, per finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione, i beni per i quali è stato concesso il contributo, entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;
5. Curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell’impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 art.140);
6. Mantenere e conservare la marca da bollo, il cui numero è stato inserito telematicamente sullo schema di domanda, sulla stessa domanda stampata su supporto cartaceo e opportunamente annullata e conservata per almeno cinque anni;
7. Comunicare al Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese ogni operazione straordinaria di impresa;
8. Adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza di cui all’Allegato XII “Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi” punto 2.2 secondo quanto disposto dall’art. 115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e in particolare dovrà accettare la propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2 e informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, attraverso:
9. Una breve descrizione dell'operazione in italiano e in inglese da inserire sul proprio sito web, ove questo esista;
10. L’affissione di un poster all’interno della propria struttura con le informazioni sul progetto (esempi disponibili sul sito internet [www.regione.umbria.it/programmazione-fesr](http://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr)).
11. In deroga a quanto previsto nel punto 3 comma a) del presente articolo, l’impresa potrà procedere alla sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga funzionalità, solo previa autorizzazione della Regione Umbria.
12. I beneficiari devono consentire l’accesso ai luoghi ove si svolgono le attività oggetto dell’operazione, nonché agli uffici dove viene conservata la documentazione relativa alla stessa:
13. Ai Responsabili di Attività, al personale dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Certificazione, dell’Autorità di Audit, per le verifiche di loro competenza;
14. Ai funzionari designati da organismi nazionali di controllo (IGRUE e Corte dei Conti) e dalla Commissione Europea.
15. I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione alla Regione.
16. La corretta realizzazione degli investimenti potrà essere accertata dalla Regione anche attraverso controlli in loco effettuati da funzionari all’uopo incaricati.
17. Tutti gli originali dei documenti inviati dovranno essere conservati presso l’azienda beneficiaria.

##### Art. 19 – Rendicontazione del progetto

1. Al fine dell’erogazione del contributo, la documentazione pervenuta, tra quella di seguito elencata, verrà esaminata dal Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese rispetto alle spese rendicontate per consentire la verifica dell’attuazione del progetto, anche in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli di I livello.
2. Per ottenere l’erogazione del contributo spettante, l’impresa beneficiaria dovrà presentare apposita richiesta entro i 30 giorni successivi al termine ultimo di realizzazione del progetto ammesso.
3. L’erogazione del contributo concesso all'impresa beneficiaria viene effettuata in un'unica soluzione, a rimborso, dietro presentazione della Domanda di erogazione del contributo (modello Allegato 15) e della relativa documentazione di seguito elencata.
4. La rendicontazione dei progetti finanziati deve essere effettuata utilizzando la procedura informatica disponibile nel sistema <http://smg2014.regione.umbria.it/home>
5. Per poter utilizzare il sistema è necessario che il richiedente si registri quale persona fisica accedendo all’indirizzo <http://smg2014.regione.umbria.it/home> e segua le istruzioni operative accessibili dalla Home cliccando sul link “Modalità di registrazione”, richiedere l’abilitazione per il “Avviso energia 2017”.
6. La domanda di erogazione deve essere corredata dalla seguente documentazione in formato elettronico digitalmente sottoscritta dai diversi soggetti interessati:

##### a. Titoli abilitativi completi di tutta la documentazione allegata e delle comunicazioni, comunicazioni di inizio e fine lavori, ottenuti/presentati per la realizzazione dell’opera ove non siano stati già prodotti nella stessa forma al momento della presentazione della domanda di contributo;

##### b. Fatture numerate progressivamente come da elenco; le fatture originali (poi riprodotte in copia) dovranno contenere il codice univoco del progetto (CUP) ed essere timbrate dal collaudatore ed esibite in sede di eventuale sopralluogo;

##### c. Attestazione di nuova fabbricazione relativa alle forniture, redatta secondo lo schema Allegato 16;

##### d. Ricevuta di avvenuto pagamento dei titoli di spesa, eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario tratto da conto corrente indicato nella domanda di ammissione a contributo, il documento dovrà contenente il codice univoco di identificazione dell’operazione e chiara indicazione del titolo quietanzato.

##### e. Dichiarazione del legale rappresentante attestante l’avvenuta capitalizzazione delle fatture portate a consuntivo, da redigere secondo lo schema Allegato 17;

##### f. Relazione tecnica di cui all’Allegato 7; dovrà essere altresì evidenziato il calcolo analitico del risparmio conseguito e dell’indice ottenuto, nonché documentazione fotografica interna ed esterna, confrontabile con quella ante opera già prodotta, attestante gli interventi effettuati, avendo cura che dalla stessa siano eventualmente riscontrabili i dati identificativi dei beni come riportati nei documenti di spesa.

##### g. Verbale di collaudo tecnico-amministrativo redatto in formato elettronico digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda e da tecnico abilitato, diverso dal progettista e dal direttore lavori, secondo lo schema di Allegato 18, dal quale risulti la tipologia, il costo degli investimenti effettuati e gli obiettivi raggiunti.

##### h. Documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi pubblicitari previsti dall’art. 18 punto 3 lettera e).

1. Qualora sia stata richiesta la maggiorazione dell’indice per il possesso di certificazione 50001 dovrà essere prodotta la relativa documentazione da cui risulti evidenza dell’intervento effettuato.
2. Nel caso di interventi su immobili non di proprietà devono essere presentati:
	1. Contratto di affitto registrato, scadente in data successiva a quella del termine del vincolo quinquennale di destinazione dell’immobile;
	2. Dichiarazione con la quale il proprietario autorizza l’esecuzione dei lavori e si impegna a mantenere, a pena di decadenza, il vincolo di destinazione dell’immobile per almeno 5 anni dalla data di conclusione dei lavori – Allegato 3.

##### Per gli interventi di sostituzione di impianti e/o macchinari, dovrà essere fornita idonea documentazione attestante l’avvenuto smaltimento (es. formulario di identificazione dei rifiuti che attesti l’effettivo smaltimento presso una discarica autorizzata, fatture di vendita).

##### Per gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere prodotta la convenzione di scambio sul posto.

##### Nel caso di acquisto mediante leasing dovrà essere allegata anche la seguente documentazione, sempre in formato elettronico digitalmente sottoscritta da soggetto abilitato a rappresentare la società di Leasing stessa:

* 1. Documento che abilita il soggetto a rappresentare la società di Leasing;
	2. Contratto e relativi allegati, stipulato con la Società di Leasing convenzionata;
	3. Appendice al contratto sottoscritta fra Società di leasing e impresa;
	4. Dichiarazione redatta dalla società di leasing relativa ai canoni già pagati;
	5. Fattura di acquisto dei beni emessa dal fornitore nei confronti della società di leasing;
	6. Ricevuta di avvenuto pagamento dei titoli di spesa, eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario, il documento dovrà contenente il codice univoco di identificazione dell’operazione e chiara indicazione del titolo quietanzato.
	7. Verbale di consegna dei beni;
	8. Dichiarazione di impegno con la quale l’utilizzatore, relativamente al contratto di leasing del bene oggetto di contributo, si impegna a non cedere il contratto e a riacquistare il bene al termine del periodo fissato per il contratto di locazione.

##### La rendicontazione del progetto dovrà evidenziare, pena di revoca del contributo concesso:

1. Il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3;
2. Il mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale;
3. Che sia stato realizzato ciascuno degli interventi ammessi a contributo secondo le tipologie di cui all’art. 4.

##### Il servizio regionale, ai fini istruttori, potrà richiedere all’impresa eventuali integrazioni alla domanda di erogazione del saldo del contributo presentata e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell’impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata risposta, verrà avviato il procedimento di revoca del contributo concesso.

1. Nella rendicontazione di spesa dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento.
2. Qualora la spesa sostenuta e rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore alla spesa ammessa, si provvederà ad una proporzionale riduzione dell’ammontare di contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell’atto di concessione. Una spesa sostenuta e rendicontata e ritenuta ammissibile superiore alla spesa ammessa, non comporterà aumento del contributo da liquidare. In ogni caso la soglia minima di ammissibilità, pari a € 50.000,00, dovrà essere rispettata anche in sede di rendicontazione finale di spesa pena la revoca del contributo.

**Art. 20** – **Verifiche e controlli**

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ai sensi dell’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/13 e dall’U.E. ed effettuati da funzionari regionali, eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto dell’attività istruttoria, sia successivamente alle fasi di ammissione e/o erogazione dei contributi. I controlli saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, per necessità istruttoria, previa idonea e tempestiva comunicazione all’impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. I controlli effettuati successivamente alla erogazione dei contributi, che possono essere effettuati su base campionaria dai funzionari della Regione ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (UE) n. 1303/13, o disposti dai servizi della Commissione U.E o dalla Corte dei Conti Europea, sono principalmente finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati all’art. 18, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
3. Ulteriori controlli possono essere disposti a discrezione anche dalla Guardia di Finanza territoriale nell’ambito dei controlli obbligatori sull’utilizzo dei Fondi strutturali.
4. La mancata corrispondenza delle opere a quanto rappresentato nella documentazione presentata, o il riscontro di altre irregolarità, comporteranno la revoca e il recupero del contributo concesso e/o erogato comprensivo degli interessi maturati.

**Art. 21** – **Revoca e recupero delle somme erogate**

1. Il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
2. Dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.
3. Irregolarità della documentazione di spesa presentata.
4. Mancanza dei requisiti relativi all’ammissibilità delle spese.
5. Mancato rispetto degli obblighi assunti con la partecipazione al presente Avviso.
6. Qualora l'intervento non sia completato entro il termine previsto dall’art. 7, ovvero sia stato realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto, nonché nel caso in cui il destinatario non abbia ottemperato alle altre disposizioni contenute nel presente Avviso.
7. Qualora, in sede di accertamenti e verifiche degli investimenti agevolati, vengano riscontrate irregolarità o mancanza di requisiti.
8. Il procedimento di revoca del contributo verrà avviato qualora si verifichi, durante il periodo di stabilità dell’investimento, la perdita dei requisiti di cui all’art. 3.
9. Qualora siano già state effettuate erogazioni, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall’impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di cinque punti laddove si tratti di fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito alla Regione Umbria.

**Art. 22** – **Tempi e fasi del procedimento**

1. L’unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è: Regione Umbria – Direzione regionale Attività Produttive. Lavoro, Formazione e Istruzione – Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.
2. Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese, Daniela Toccacelo tel. 075.5045737, indirizzo e-mail dtoccacelo@regione.umbria.it.
3. Responsabile dell’istruttoria: Guido De Angelis tel. 075.5045708 indirizzo e-mail gdeangelis@regione.umbria.it.
4. Entro 15 giorni dalla chiusura della procedura di acquisizione delle istanze di cui all’articolo 9.5 Umbria Digitale provvederà a fornire al Servizio Sviluppo e Competitività delle imprese l’estrapolazione dal sistema delle istanze da istruire secondo quanto disposto dall’art.10.
5. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo per ogni singola istanza verrà effettuato nell’ordine di istruttoria dell’elenco di cui al precedente art. 10 e seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1322 del 13/11/2017 ed illustrato nell’Allegato 19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase | Termine avvio | Termine conclusione | Atto finale |
| Esame formale domanda pervenuta (ex art. 10) | Comunicazione inizio avvio procedimento amministrativo singola istanza | 10 gg | - |
| Esame tecnico domanda pervenuta (ex art. 11) | Fine fase precedente | 20 gg | - |
| Convocazione eventuale colloquio (ex art. 12) | Fine fase precedente | 5 gg | Invio PEC |
| Colloquio | Fine fase precedente | 10 gg | Verbale istruttoria contestuale |
| Atto di concessione/esclusione | Fine fase precedente | 15 gg | Eventuale atto di concessione |

##### Art. 23 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l’elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l’importo del finanziamento saranno resi disponibili e pubblicati sul sito internet della Regione nel rispetto di quanto disposto dall’art.115 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
3. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente avviso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, contraddittorio in conseguenza a esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione del contributo concesso, integrazioni documentali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate al Responsabile del Servizio Dott.ssa Daniela Toccacelo, Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese, indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it e dovranno riportare nell’oggetto la dicitura: **Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese – Avviso Energia 2017 – *nome impresa***.
4. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese - Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all’art. 25 della citata Legge.
5. I provvedimenti inerenti l’approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.U., di fronte al T.A.R. dell’Umbria.
6. Per quanto non previsto nel presente avviso si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

##### Art. 24 – Modulistica

1. La modulistica relativa al presente avviso è riportata in allegato come segue:
2. Tipologia interventi ammissibili.
3. Costi caratteristiche tecniche e prestazionali di alcune tipologie di interventi ammissibili.
4. Dichiarazione di autorizzazione all’esecuzione dei lavori ed impegno a garantire la stabilità dell’intervento.
5. Elenco zone assistite – art. 107, paragrafo 3, lettera c – TFUE;
6. Modalità di registrazione, compilazione e invio telematico della domanda.
7. Schema domanda di ammissione a contributo (N.B. da compilare per via telematica).
8. Modello relazione tecnica.
9. Schema del computo metrico da allegare firmato dal tecnico e in formato *xls*, *number*, *csv*…
10. Dichiarazione di impegno a conseguire la certificazione sistema gestione energia ISO 50001.
11. Dichiarazione Antimafia:
	1. Istruzioni compilazione antimafia;
	2. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi.
12. Attestazione di proprietà dei beni oggetto di intervento.
13. Definizione di piccola media e grande impresa – Allegato 1 del regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014.
14. Traccia di verbale istruttorio.
15. Dichiarazione de minimis:
	1. Istruzione compilazione dichiarazione de minimis;
	2. Prospetto riepilogativo aiuti de minimis;
	3. Prospetto riepilogativo aiuti de minimis impresa unica.
16. Schema domanda di erogazione del contributo.
17. Attestazione di nuova fabbricazione.
18. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione a cespiti beni ammortizzabili.
19. Verbale di collaudo.

**Art. 25 – Informativa (art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)**

1. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. N. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) e in relazione ai dati personali, si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria, che effettua il trattamento in ordine alla concessione di contributi alle aziende.
2. La concessione avviene in seguito ad approvazione e pubblicazione dello specifico Avviso di concorso. Le imprese sono informate di quanto segue:
3. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese, dott.ssa Daniela Toccacelo, e-mail dtoccacelo@regione.umbria.it.
4. Responsabile esterno del trattamento: Umbria Digitale soc.cons. arl.
5. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’attività come sopra individuata.
6. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lettera a) del T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS), redatto ai sensi dell’art. 34, lettera g) del T.U. I dati sono custoditi e conservati mediante l’adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/2005 (trattamento dei dati inerenti alla salute ed alla vita sessuale), n. 5/2005 (trattamento dei dati sensibili), n. 7/2005 (trattamento dei dati giudiziari). La conservazione nel tempo dei dati, è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalla legge.
7. Conferimento dei dati. I dati, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, il cui trattamento è svolto conformemente ai provvedimenti di cui al punto 2, conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, non eccedente e pertinente, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
8. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 comporta l'impossibilità di adempiervi.
9. Comunicazione dei dati. I dati possono essere conosciuti dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al punto 1, a tutti quei soggetti pubblici e privati verso cui la comunicazione sia necessaria, non eccedente e pertinente ai fini del corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento a obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza e nel rispetto dei provvedimenti del Garante di cui al punto 2.
10. Diffusione dei dati. I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi.
11. Pubblicità su rete internet. I dati sono soggetti a pubblicazione sulla rete internet nei limiti e con le modalità indicate nel D.L. del 22 giugno 2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare dall’art. 18 del medesimo.
12. Trasferimento dei dati all'estero. I dati, ove necessario, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
13. Diritti dell'interessato:
14. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
15. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
16. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
17. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
1. Per avvio dell’intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell’intervento stesso (fattura del fornitore del bene, ordine, conferma d’ordine, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell’acquisto del bene). [↑](#footnote-ref-1)
2. Per titolo di spesa si intende la fattura o altro documento avente forza contabile equivalente. [↑](#footnote-ref-2)